



COMUNE DI CAMPODIMELE

Il paese della longevità

(PROVINCIA DI LATINA)

COPIA ORDINANZA SINDACALE N. **11**

DEL **03-07-2019**

*Pubblicata il **03-07-2019** al n. **11** del Registro Generale*

OGGETTO: DIVIETO DI USO DI STOVIGLIE MONOUSO NON BIODEGRADABILI E/O COMPOSTABILI IN OCCASIONE DI FESTE PUBBLICHE E SAGRE.

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

- le Pubbliche Amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l'obbligo, in generale, di predisporre ogni azione di prevenzione e di riduzione delle quantità di rifiuti, e devono inoltre svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, allo studio e all'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse materiali;
- in particolare i singoli Comuni devono impegnarsi a raggiungere gli obblighi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclo e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire alle cosiddette discariche;
- in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tariffa sulla raccolta dei rifiuti è destinata ad aumentare, con l'aggravio delle sanzioni per i Comuni che non rispettano gli obblighi previsti;
- la quantità di rifiuti rimane comunque elevata e tende ad aumentare notevolmente nel corso dell'estate, con gravi ripercussioni sul sistema di raccolta e smaltimento;
- il Comune di Campodimele vuole ridurre i rifiuti che inquinano l'ambiente e che sempre più spesso si rinvencono nelle campagne, lungo le strade sia provinciali che statali, con gravissimi danni per l'ecosistema, soprattutto in considerazione della vocazione agricola e turistica del territorio, che abbiamo il dovere di preservare anche per le generazioni future;

DATO ATTO che, in tale prospettiva, l'Amministrazione comunale si prefigge le seguenti finalità:

- riduzione della produzione di rifiuti;
- incremento e valorizzazione della raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio;
- diminuzione dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico della collettività;
- diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, favorendo l'utilizzo delle materie prime rinnovabili;
- utilizzazione delle feste, sagre e manifestazioni pubbliche come veicolo per la promozione della cultura ambientale;
- in occasione di suddette manifestazioni, potranno essere distribuite al pubblico, visitatori o turisti, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannucce, bottiglie e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione monouso, in materiale biodegradabile e/o compostabile;
- informare, sensibilizzare e orientare la comunità cittadina verso scelte di consumo e comportamenti consapevoli e virtuosi che mirano a salvaguardare l'ambiente;

E' INDIVIDUATO come prima misura ritenuta idonea alla sensibilizzazione della popolazione per il proseguimento degli obiettivi di cui sopra.

VISTO:

- il vigente Statuto comunale;
- il D.Lgs.n.22 del 5-2-1997;
- il D.Lgs.n.152 del 3-4-2006 e ss.mm.ii;
- e richiamato l'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (T.U.E.L.),

ORDINA

DI OSSERVARE e rispettare quanto di seguito riportato:

Le associazioni, le organizzazioni, i gruppi politici e gli Enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente piatti, posate, bicchieri, cannuce, bottiglie e contenitori per alimenti, non preconfezionati alla produzione monouso, in materiale biodegradabile e/o compostabile;

DISPONE

CHE la presente ordinanza abbia efficacia a decorrere dall'15/7/2019, che ne sarà data ampia pubblicità mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online del sito istituzionale del Comune e mediante pubblica affissione;

AVVERTE CHE

AI TRASGRESSORI della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 (venticinque/00) ad un massimo di € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.n.267/2000.

I trasgressori potranno essere ammessi al pagamento in misura ridotta nell'importo di € 50 (cinquanta/00) previo pagamento da effettuarsi entro 60 giorni dalla constatazione o dalla notifica della violazione, ai sensi dell'art.16 della Legge n.689/1981;

DISPONE

che il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di polizia operanti nel territorio comunale provvedano a far osservare la presente ordinanza e all'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;

DI PROVVEDERE

alla pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", a cura della Polizia Locale;

DI TRASMETTERE

la presente ordinanza per opportuna conoscenza e per quanto di competenza ai Responsabili degli Uffici e Servizi dell'Ente, al Comando di Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri di Lenola, alla Prefettura di Latina, alla Questura di Latina, all'ARPA Lazio, alla Provincia di Latina, alla Regione Lazio.

A V V I S A

a norma dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs.n.104/2010, oppure, in via alternativa, al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. n.1199/1971 dalla pubblicazione dell'atto.

Il Sindaco
F.to (Dott. Roberto Zannella)

Il presente atto anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza, sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 03-07-2019 al 18-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dott. Roberto Zannella)
